

## Newsletter n. 14 del 18 Giugno 2019

### 1. BILANCI DELLE SOCIETA' QUOTATE - Definito il formato elettronico unico di comunicazione - Dal 2020 si applica la tassonomia ESEF

Le società quotate europee, tra cui le imprese italiane, dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2020, dovranno redigere le relazioni annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione, l'**European Single Electronic Format (ESEF)**, e precisamente con linguaggio informatico XHTML integrato, laddove sia presente un consolidato redatto secondo i principi IAS/IFRS, da opportune marcature in XBRL.

E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L143 del 29 maggio 2019, il **regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione del 17 dicembre 2018** che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del **formato elettronico unico di comunicazione** che le società, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, sono tenute ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali.

In particolare il regolamento stabilisce che le società quotate europee devono redigere tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel **formato XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)** per gli esercizi finanziari aventi inizio il **1° gennaio 2020** o in data successiva.

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impone alle società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati **International Financial Reporting Standard («IFRS»)**.

L'adozione e l'uso degli IFRS mira a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci. Al fine di agevolarne ulteriormente l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità, i bilanci consolidati nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS dovrebbero essere marcati utilizzando il **linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language)**.

Attualmente, il **linguaggio XBRL** è l'unico linguaggio di markup appropriato per marcare le informazioni contenute nei bilanci. L'utilizzo del **formato XHTML** non richiede meccanismi specifici per essere convertito in un formato leggibile dagli utenti e, trattandosi di un formato elettronico per la presentazione delle informazioni non proprietario, esso è liberamente utilizzabile.

Il regolamento **entra in vigore il 18 giugno 2019** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come anticipato, dovrebbe trovare applicazione alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il **1° gennaio 2020** o in data successiva.

Tuttavia, al fine di facilitare l'agevole attuazione della rendicontazione finanziaria in un formato leggibile da un dispositivo automatico, e in particolare per concedere agli emittenti un periodo di tempo ragionevole per adattarsi all'utilizzo della tecnologia XBRL, la marcatura obbligatoria delle note al bilancio dovrebbe applicarsi solo in relazione ai bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il **1° gennaio 2022** o in data successiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento delegato \(UE\) 2018/815 clicca qui.](#)

## **2. SRL – Cambiano nuovamente i parametri che fanno scattare l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno o del revisore**

**“2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:**

**a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**

**b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**

**c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

**1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**

**2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**

**3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

**3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**

*(Omissis)*

**5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”.**

Da notare, innanzitutto, che, dopo la soppressione del comma 2 per effetto del disposto di cui all'art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, l'articolo ha subito una nuova numerazione dei commi.

A seguito di ciò, è questo il **nuovo testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 2477 del Codice civile** dopo le modifiche introdotte dall'art. 2-bis. commi 2 e 3, della L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

A decorrere **dal 18 giugno 2019**, sono pertanto nuovamente cambiati i parametri che fanno scattare l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno (o del revisore) da parte delle società a responsabilità limitata.

Rispetto alle modifiche introdotte dall'art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con la nuova formulazione dell'art. 2477 C.C. vengono raddoppiati i parametri di attivo, ricavi e dipendenti e, al tempo stesso, viene previsto che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatti al superamento anche di un solo di essi.

Queste modifiche che hanno raddoppiato i limiti previsti nel Codice della crisi d'impresa, hanno lo scopo di evitare alle società di ridotte dimensione di nominare un sindaco e revisori, con tutti i costi e le procedure connesse.

Le società che avessero già provveduto alle nomine e per le quali non c'è più obbligo possono **procedere alla revoca per giusta causa** in quanto non più normativamente obbligati.

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 55/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della revisione legale dei conti clicca qui.](#)

## **3. REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - Pubblicate le nuove linee guida per la vigilanza e il controllo**

Il Consiglio Nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento congiunto dal titolo **“Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali”**.

Il testo mira a fornire le linee guida e il supporto tecnico necessario per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ma anche a sensibilizzare i commercialisti che ricoprono questi incarichi, ad operare secondo la massima diligenza e professionalità che il ruolo e la normativa impongono.

Il testo include 12 principi, aggiornati alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e alle recenti novità normative, e costituiscono un vademecum operativo con focus sui controlli che l'organo di revisione deve pianificare e programmare al fine di implementare un *modus operandi* che consenta di ridurre il rischio di revisione a un livello "accettabile" e che sia adeguato agli obblighi connessi all'attività di vigilanza e controllo e alle relative responsabilità.

I principi si focalizzano, quindi, sulle funzioni di vigilanza e collaborazione dell'organo con l'Ente, sulle attività di verifica e, in particolare, sulle procedure di revisione e sulle tecniche di campionamento.

L'attività dell'Organo di revisione deve essere ispirata ai criteri delineati dai principi di vigilanza e controllo che rappresentano una regola etico-professionale cui uniformarsi nella formulazione del giudizio e il cui adempimento costituisce un parametro di riferimento per valutare il corretto esercizio della funzione di revisione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

#### **4. REVISORE LEGALE - Cancellazione per morosità - Possibile la reinscrizione al Registro una volta versato il dovuto**

**Il revisore cancellato per morosità può reinscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.**

Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **nota del 11 giugno 2019, Prot. 159258**, emanata in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con il quale si chiedeva, in particolare, di confermare se il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010 poteva o meno richiedere la nuova iscrizione a condizione che avesse provveduto al versamento dei contributi dovuti.

Il dubbio poteva in effetti nascere dal fatto che l'art. 24 del citato D.Lgs. n. 39/2010 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, "*quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale*", può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla **cancellazione dal registro** (comma 1, lett. h)).

Il successivo comma 4 stabilisce che il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto "*a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione*".

La cancellazione per morosità non rientra, dunque, tra le irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale prevista dall'art. 24 che possono condurre alla cancellazione dal Registro.

La "**sospensione per morosità**" viene infatti dettagliatamente disciplinata dall'art. 24-ter dello stesso D.Lgs. n. 39/2010. Da qui ne deriva che **la cancellazione dal Registro dei revisori per morosità non impedisce la reinscrizione nel Registro stesso.**

Da notare che il provvedimento di "cancellazione" arriva solo dopo che all'interessato è pervenuto un decreto di "sospensione" con l'invito di provvedere al versamento del contributo nel termine di sei mesi. Pertanto per l'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il revisore cancellato per morosità può reinscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del quesito posto dal CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.](#)

#### **5. CHI INQUINA PAGA - Emanato il regolamento relativo agli interventi di ripristino ambientale per le aree agricole e di allevamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2019, il **decreto interministeriale 1 marzo 2019, n. 46**, recante "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Il presente regolamento – **in vigore dal 22 giugno 2019** - disciplina, in conformità alla parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «**chi inquina paga**», gli **interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento** oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno comunicare - entro il 30 giugno di ogni anno – ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute e dello sviluppo economico le informazioni in merito al **numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.**

Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse (art. 1)

All'**articolo 3** del decreto vengono descritte le **procedure operative per la caratterizzazione** delle aree.

Al verificarsi di un **evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola**, il responsabile dall'inquinamento deve tempestivamente porre in essere le necessarie misure di prevenzione dandone immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di **contaminazioni storiche**.

Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'Allegato 2 del decreto non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica, un'autocertificazione corredata della necessaria documentazione tecnica.

Tale autocertificazione conclude il procedimento.

Nel caso, invece, di accertamento del superamento delle CSC, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dovrà dare immediata comunicazione alle amministrazioni di cui sopra ed elaborare la **valutazione di rischio** di cui all'Allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato (art. 4).

L'**articolo 5** disciplina le **procedure operative** e le modalità per l'attuazione degli interventi.

L'**articolo 6** definisce gli obblighi dei **soggetti non responsabili** dell'inquinamento.

In particolare, il **proprietario o il gestore dell'area** che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'Allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui sopra e attuare le necessarie misure di prevenzione.

È riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del D.Lgs. n. 152/2006.

All'**articolo 7** vengono, infine, dettate le **disposizioni transitorie**, che riguardano, in particolare i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedimenti restano disciplinati dalle relative disposizioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. MAESTRI DI SCI - Prova di formazione comune (PFC) per facilitare la mobilità nell'UE - Emanato un nuovo Regolamento europeo**

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 145/7 del 4 giugno 2019 il **Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019** che istituisce una prova di formazione comune (PFC) per i **maestri di sci** ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Regolamento sostituisce il memorandum d'intesa (MoU) del 2012, sottoscritto da 11 Stati membri per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci.

Ricordiamo, infatti, che nel 2012 un memorandum di intesa per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014.

Il memorandum, che riconosceva i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari, aveva anche previsto che il superamento die due prove (eurotest e eurosicurezza) costituiva un prerequisito per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum.

Con questo nuovo regolamento vengono stabiliti i contenuti della **prova di formazione comune («PFC»)** e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.

L'istituzione di una prova di formazione comune («PFC») per i maestri di sci introdurrà un **riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci** affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri.

Il presente regolamento, che **entrerà in vigore il prossimo 24 giugno**, si applica a tutti i cittadini dell'Unione europea che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.

La prova di formazione comune («PFC») comprende una **prova certificante l'abilità tecnica** dei maestri di sci (**eurotest**) e una **prova certificante le competenze relative alla sicurezza** dei maestri di sci (**eurosicurezza**), elencate nell'Allegato II al presente regolamento.

Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC verrà rilasciato un **certificato di competenza**.

Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale. Nel caso dell'Italia, le qualifiche vengono rilasciate dal Collegio Nazionale dei Maestri di sci; dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e dai Collegi regionali e provinciali.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento delegato clicca qui.](#)

## **7. SPORT BONUS 2019 - Aperta la prima finestra di accesso al credito d'imposta**

**Dal 4 giugno al 4 luglio 2019** è possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Lo ha reso noto l'ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso ufficio ha anche dettato un **vademecum della procedura**, che ha riassunto nei seguenti punti:

1) la domanda va inviata esclusivamente tramite per all'indirizzo [ufficiospo@pec.governo.it](mailto:ufficiospo@pec.governo.it), indicando nell'oggetto della mail "**Sport bonus . 1° finestra 2019**";

2) l'Ufficio per lo sport invierà alla casella PEC del richiedente un **numero di codice seriale identificativo e univoco**;

3) entro il 19 luglio, sul sito dell'Ufficio per lo sport sarà pubblicato l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro (nell'elenco comparirà solo il numero di codice seriale);

4) nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e **non oltre il 29 luglio**, i contribuenti indicati nell'elenco potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;

5) entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione, e comunque **non oltre il 9 agosto**, i destinatari dichiarano, con apposito modulo, di averla ricevuta;

6) successivamente l'ufficio per lo sport pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta.

Nella sezione "Modulistica" dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta in base alla categoria di appartenenza.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di richiesta clicca qui.](#)

## **8. TAX CREDIT LIBRERIE - Dal 1° luglio al via la presentazione delle domande**

La Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato il nuovo termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il Tax credit librerie, precedentemente fissato al 3 giugno 2019.

L'istanza riferita all'anno 2018 potrà essere presentata a partire **dal 1° luglio fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019**.

Tutti gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione. Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere presentata **esclusivamente in forma telematica** mediante il portale [taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/](http://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/).

Il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi dal 1° luglio 2019 accedendo alla sezione "*Sportello domande*" – "*Registrazione Utente*" – "*Compila e scarica la richiesta di registrazione*".

Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni anno: pertanto tutti gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, dovranno comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati che:

- abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

- siano **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;



- siano in possesso di classificazione **ATECO principale 47.61 o 47.79.1**, come risultante dal Registro delle imprese;

- abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito riguarda in diversa misura imposte, spese e contributi, sostenuti dalle librerie nell'anno precedente la richiesta per **IMU, TASI, TARI**, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile è pari a **20.000 euro** per gli esercenti di librerie indipendenti ed a **10.000 euro** per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **9. AgID - Adottate le Linee guida su certificati elettronici, firme elettroniche e validazioni temporali**

L'Agenzia per l'Italia digitale, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2019, ha reso noto di aver adottato le «**Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate**».

Le Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), definiscono le specifiche tecniche cui sono destinatari i prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 82/2005 e del regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).

A circa tre anni dall'entrata in vigore del **regolamento europeo 910/2014 (eIDAS)** avvenuta il 1° luglio 2016 l'Italia ha notificato a Bruxelles **le linee guida contenenti le regole tecniche in materia di generazione di certificati qualificati, firme e sigilli qualificati e validazioni temporali qualificate**.

Le regole tecniche, individuano i requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici qualificati e i requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web e per la validazione temporale elettronica qualificata. Prevedono gli obblighi per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel regolamento eIDAS e le raccomandazioni volte a garantire l'interoperabilità e la fruizione dei servizi in rete.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)



## **10. ACCESSIBILITA' DI PRODOTTI E SERVIZI - Pubblicata la direttiva europea**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 7 giugno 2019, la **Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019**, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l'**“European Accessibility Act”** (“*Atto Europeo sull'Accessibilità*”).

La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di **requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi**, in particolare **eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità** negli Stati membri. Ciò aumenterebbe la

disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno e migliorerebbe l'accessibilità delle pertinenti informazioni.

La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata e il numero di persone con disabilità dovrebbe, secondo le previsioni, aumentare in modo significativo.

Tenendo conto dell'invecchiamento demografico, si prevede che nel 2020 nell'Unione europea saranno circa 120 milioni le persone con disabilità multiple e/o lievi. Migliorare il funzionamento del mercato interno di specifici prodotti e servizi accessibili risponde sia alle esigenze di questi consumatori sia a quelle delle imprese. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili consente una maggiore inclusione e partecipazione dei cittadini nella società, aiuta a vivere in modo indipendente e a fare scelte autonome e contribuisce inoltre all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi per le persone con disabilità.

La presente direttiva definisce le **persone con disabilità** in modo conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), adottata il 13 dicembre 2006, di cui l'Unione è parte dal 21 gennaio 2011 e che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

L'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità *« quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri »*.

La presente direttiva **promuove la piena ed effettiva parità di partecipazione migliorando l'accesso ai prodotti e servizi generici** che grazie alla loro progettazione iniziale o al loro successivo adattamento rispondono alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

## Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai **prodotti seguenti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025:**

- a) **sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici** per consumatori per tali sistemi hardware;
- b) i **terminali self-service** seguenti:
  - i) terminali di pagamento;
  - ii) i terminali self-service seguenti destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dalla presente direttiva:
    - sportelli automatici;
    - macchine per l'emissione di biglietti;
    - terminali per il check-in;
    - terminali self-service interattivi destinati alla fornitura di informazioni, a eccezione dei terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;
- c) **apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive** per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
- d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
- ee) lettori di libri elettronici (e-reader).

La presente direttiva si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».

La presente direttiva **non si applica** ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:

- a) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025;
- b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
- c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
- d) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;
- e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

1) E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale del 4 giugno 2019 con il quale è stato approvato l'**elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) A decorrere dal 1° maggio 2019, il **tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari allo **0,89 %**.  
Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 28 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale del 4 giugno 2019** con il quale è stato approvato l'**elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) È stato registrato dalla Corte dei Conti il protocollo d'intesa per la **progettazione e la realizzazione delle ciclovie turistiche Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (TriLiVe) e Adriatica**.

Lo ha comunicato in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti assicurando che nei prossimi giorni saranno inoltrati alla Ragioneria i decreti di pagamento della progettazione di fattibilità "per sbloccare definitivamente per l'estate le risorse che andranno alle Regioni capofila per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili".

Le risorse copriranno la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che dovrà essere consegnato al Ministero entro il **31 dicembre 2020**, unitamente all'individuazione dei primi lotti funzionali.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) **ZFU Sisma Centro Italia**. Pubblicata, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, la **circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317**, che fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi allegati clicca qui.](#)

6) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, il **Decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49**, che, in attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, introduce **nuove misure** volte a incoraggiare l'**impegno a lungo termine degli azionisti**.

La direttiva UE n. 2017/828 è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Il provvedimento, in vigore dal 10 giugno 2019, si compone di 8 articoli con specifiche previsioni volte ad assicurare un' informativa societaria tempestiva e adeguati presidi di tutela per gli azionisti nel processo di deliberazione delle operazioni più a rischio. Si individua, infine, nella Consob l'Autorità competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione delle disposizioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



**7)** A decorrere dal 24 giugno 2019, il **pagamento del contributo unificato tributario** potrà essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (**PagoPA**) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane.

E' quanto prevede il **decreto del Direttore generale delle finanze 6 giugno 2019**, che dispone l'estensione della nuova modalità di pagamento a tutte le Regioni in ragione dell'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica dal 1° luglio 2019. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

**8)** Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019, Prot. 148039** è stata fissata al **2,68%** in ragione annuale la misura degli **interessi di mora**.

Tale misura decorre **dal 1° luglio 2019** e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 81 del 3 giugno 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.](#)

**9)** E' stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2019, il **Provvedimento della Banca d'Italia 5 giugno 2019**, recante "*Disposizioni per l'attività di gestione del contante*".

Il provvedimento definisce le procedure da adottare a carico dei gestori del contante per garantire la pronta e tempestiva **individuazione di anomalie** e il **monitoraggio** costante da parte dell'autorità.

Cambiano le regole per la gestione del contante da parte di istituti di credito, di moneta elettronica, di pagamento e per gli operatori non finanziari.

Con questo provvedimento della Banca d'Italia vengono, infatti, previsti una disciplina più rigorosa e un approccio strutturato ai controlli di autenticità della moneta e di idoneità alla circolazione, sia per i controlli automatizzati e sia per quelli effettuati manualmente dagli operatori.

Le sanzioni amministrative in caso di inottemperanza vanno dai 5.000,00 ai 50.000,00 euro e tra le novità vi è l'inclusione tra i gestori del contante di case da gioco e commercianti in genere, quando operano tramite distributori automatici di denaro.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**10)** A decorrere **dal 24 giugno 2019**, il **pagamento del contributo unificato tributario** può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (**PagoPA**) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane.

E' quanto prevede il **decreto del Direttore generale delle finanze 6 giugno 2019** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019), che dispone l'estensione della nuova modalità di pagamento a **tutte le Regioni** in ragione dell'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica dal 1° luglio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11)** E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il **decreto direttoriale 17 giugno 2019** che definisce modalità, termini e criteri per il **contributo dei programmi regionali riguardanti iniziative a vantaggio dei consumatori**.

I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di **interventi mirati all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti**, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, attraverso:

- a) lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
- b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali;
- c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
- d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
- e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.

I progetti possono essere presentati **dal 18 giugno 2019** (giorno successivo alla pubblicazione online) **al 30 settembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

**12)** L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 14 del 17 giugno 2019**, fornisce alcuni chiarimenti sulla **fatturazione elettronica**, soffermandosi in particolare sull'ambito di applicazione dell'e-fattura, sulle sue modalità di emissione e registrazione, sui criteri di compilazione delle autofatture, sulle sanzioni e sulle altre novità normative sull'IVA che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

La nuova circolare tiene anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, nonché dei contributi e della segnalazione di criticità forniti dagli operatori e commentatori.

Dal prossimo 1° luglio 2019, le fatture **elettroniche immediate via Sdi possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**, in base a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto Iva. Tale modifica normativa aveva, però, fatto sorgere dei dubbi circa la data da indicare nella e-fattura, se quella di effettuazione o quella di emissione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 14/2019 clicca qui.](#)

**13)** L'INPS, con la **circolare n. 91 del 17 giugno 2019**, rende noto i **contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2019, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli**.

Con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il reddito medio convenzionale, per l'anno 2019, è stato determinato nella misura di **euro 58,62**.

Pertanto per l'anno 2019 l'aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente: **24,0%** per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

L'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è pari a **euro 0,68** a giornata.

L'INPS, con la **circolare n. 92 del 17 giugno 2019**, ha anche illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2019, dei **contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli**, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 91/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 92/2019 clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ...STA PER ARRIVARE IL NUOVO MODELLO DI **CARTA D'IDENTITÀ** VOLUTO DALL'UNIONE EUROPEA !

**Per ridurre il rischio di frodi arriva il nuovo modello di carta d'identità voluto dall'Unione Europea.**

Il consiglio europeo ha, infatti, approvato un regolamento che garantirà documenti più sicuri introducendo alcuni requisiti minimi comuni, in modo da uniformare la quantità e il tipo di informazioni che servono per identificare una persona.

Le carte d'identità avranno una **validità minima di cinque anni e massima di 10**.

Con delle eccezioni: gli Stati membri potranno rilasciare carte d'identità con un periodo di validità più lungo **di 10 anni alle persone dai 70 anni in su e più corto di 5 anni ai minori**.

Secondo il provvedimento le nuove carte saranno prodotte utilizzando un **modello uniforme tipo carta di credito (ID-1)**, e ancora dovranno comprendere **una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale**.

Dovranno inoltre essere inserite **una foto e due impronte del titolare**, conservate in formato digitale, «su un microchip senza contatto».

Sulla carta d'identità figurerà, all'interno di una bandiera dell'Ue, il codice Paese dello Stato membro che ha emesso la carta.

La normativa entrerà in vigore due anni dopo l'adozione del regolamento da parte dei governi, il che significa che entro tale data tutti i nuovi documenti dovranno soddisfare i nuovi criteri.

**Le carte d'identità esistenti che non soddisfano i requisiti cesseranno di essere valide 10 anni dopo la data di applicazione delle nuove norme** oppure alla scadenza, se anteriore.

Le carte meno sicure, che non soddisfano le norme minime di sicurezza o non comprendono una zona funzionale a lettura ottica, scadranno entro cinque anni.

Per assicurare che i dati forniti in maniera elettronica siano protetti e non vengano trafugati, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip senza contatto e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del nuovo regolamento clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 1° AL 18 GIUGNO 2019)**

**1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 marzo 2019:** Modifiche al decreto 26 gennaio 2012, recante le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 17 aprile 2019:** Approvazione del «Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia». (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 1 marzo 2019, n. 46:** Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49:** Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 2 maggio 2019:** Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53:** Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**7) D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54:** Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 giugno 2019:** Pagamento telematico del contributo unificato tributario ed estensione della piattaforma PagoPa, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 24 giugno 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Banca d'Italia – Provvedimento 5 giugno 2019:** Disposizioni per l'attività di gestione del contante. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**10) Legge 14 giugno 2019, n. 55:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 32/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

### UNIONE EUROPEA

#### *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 1° AL 18 GIUGNO 2019)

**1) Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019,** che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 145 del 4 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento delegato clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019,** sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 7 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019**, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 152 del 11 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Mia nonna mi diceva sempre:**

**“ Non dare mai peso alle parole che vengono dette,  
valuta sempre la bocca da cui escono ! ”**